

Nomenclature

1. Riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici sono effettuati utilizzando il "Vocabolario comune per gli appalti pubblici" (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per adattare i codici CPV di cui alla presente direttiva quando i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica dell'ambito di applicazione di quest'ultima.